

F.A.Q. Frequently Asked Questions (ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2020) Accreditamento CSV

- 1. La disposizione statutaria che prevede il riconoscimento di particolari diritti, poteri, *status* o facoltà in assemblea ai soci fondatori è conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (CTS)?
 - No, in quanto il riconoscimento di particolari diritti, poteri, *status* o facoltà ai soci fondatori è incompatibile non solo con il principio di democraticità di cui all'art. 61, c. 1, lett. *e*) CTS, ma anche con l'art. 61, c. 1, lett. *g*) CTS relativamente all'esigenza di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di determinati associati.
- 2. La disposizione statutaria che prevede che gli amministratori vengano scelti in base alla loro appartenenza ad un ente in possesso di una specifica qualifica soggettiva del Terzo settore (ad es., appartenenza ad ODV) oppure in base alla loro appartenenza geografica è conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (CTS) ai fini dell'accreditamento?
 - Sì, in quanto ai sensi dell'art. 26, c. 4, CTS lo statuto può prevedere che gli amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
- 3. La disposizione statutaria che prevede l'assemblea separata comunque denominata è conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (CTS)?
 - Sì, a condizione che venga rispettato il requisito dimensionale di cui all'art. 24, c. 5, CTS relativamente al numero di associati diretti. Pertanto, la disposizione statutaria, che prevede e disciplina la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, è conforme a quanto previsto dal CTS solo se l'ente ha un numero di associati non inferiore a cinquecento; in ogni caso, è necessario che lo statuto disciplini anche l'ipotesi in cui tale soglia dimensionale non sia raggiunta o venga a mancare, al fine di assicurare la piena continuità dell'ente.
- 4. Le disposizioni statutarie che prevedono che un aspirante socio abbia determinate caratteristiche previste dallo statuto sono conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (CTS)?

 Si, ma alle seguenti condizioni.
 - Ai sensi dell'art. 21, c. 1, CTS lo statuto dell'ETS candidato all'accreditamento in quanto ETS deve indicare i requisiti per l'ammissione di nuovi associati. Tuttavia, l'ente candidato deve possedere anche tutti i requisiti di cui all'art. 61 CTS e, in particolare, di cui all'art. 61, c. 1, lett. d) CTS (c.d. principio della porta aperta). Pertanto, risulta essere conforme al CTS la disposizione statutaria dell'ente candidato che preveda specifici requisiti per l'ammissione di associati che siano coerenti e strumentali rispetto alle finalità perseguite ed alle attività svolte, nonché contenuti entro un limite di proporzionalità ed espressivi, in linea generale, di requisiti oggettivi, che limitino gli spazi di discrezionalità dell'ente nella scelta sull'ammissione (rimanendo pur sempre fermo quanto previsto dall'art. 23, c.2 in tema di rigetto dell'ammissione).

FONDAZIONE ONC - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587 segreteriagenerale@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org



Fondamentale è la motivazione che ciascun ente candidato è chiamato a formulare all'ONC sulle ragioni che hanno determinato la scelta statutaria sul "profilo" dell'aspirante associato (richiesta nella valutazione preliminare trasmessa agli enti): spetta all'ONC valutare su tali motivazioni, chiedere eventuali modifiche o integrazioni e monitorare gli effetti che, in concreto, le scelte statutarie hanno determinato.

A titolo esemplificativo, risultano conformi a tale quadro normativo previsioni statutarie che prevedano, ai fini dell'ammissione dell'aspirante socio, un territorio di operatività o per la sede legale, un periodo minimo di attività dalla loro costituzione, un ambito di rilevanza dell'attività svolta (ad es., in relazione alla dimensione provinciale o regionale del CSV), una determinata struttura associativa (ad es., enti di secondo grado, enti costituiti da un certo numero di enti, ecc.).

Diversamente, non risultano conformi previsioni statutarie che subordinino l'ammissione dell'aspirante socio a condizioni *aleatorie* (ad es., una percentuale massima di associati in possesso di una qualifica) oppure indeterminate, irragionevoli, o discriminatorie.

Fa eccezione la clausola di cui all'art. 32, c.2, CTS per le organizzazioni di volontariato. Qualora, infatti, l'ente candidato all'accreditamento opti per la qualifica di ODV, esso, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, è tenuto a conformarsi alla clausola sul rapporto fra i diversi tipi di associati di cui all'art. 32, c.2, CTS, obbligatoria ai fini del riconoscimento della qualifica di ODV.

5. È possibile modificare lo statuto anche in parti che non siano state oggetto di condizioni o osservazioni da parte dell'ONC?

Si, è possibile. Ovviamente, tale modifica, non essendo stata oggetto di previo esame da parte dell'ONC, potrebbe determinare una modifica dell'esito della valutazione definitiva.

6. È possibile che un Ente del Terzo Settore, associato, abbia nella propria base sociale anche un Ente non del Terzo Settore o for profit?

Nel ricordare che non possono essere soci del CSV ETS costituiti in una della forme del libro V del codice civile, è invece possibile associare ETS, iscritti al RUNTS, che nella loro base sociale abbiano anche Enti non del Terzo Settore o for profit.

7. È obbligatorio recepire nello statuto le disposizioni di cui all'art. 63, commi 4 e 5, del Codice del Terzo settore?

No. Trattandosi di un effetto dell'accreditamento quale CSV, le disposizioni di legge si applicano a prescindere dal loro recepimento nello statuto.

8. È ammissibile la qualifica di ODV per un CSV?

L'ONC non dà indicazioni in ordine alla qualifica da assumere da parte dell'associazione riconosciuta del Terzo settore accreditata come CSV: pertanto, le diverse qualifiche previste dal Codice del Terzo settore possono essere prese in considerazione dagli enti candidati.

FONDAZIONE ONC - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato Via Flaminia, 53 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587 segreteriagenerale@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org